


NON SOLO
8 MARZO 2012

DOVE COLPISCE

LA MANOVRA PENSIONISTICA

I diritti che restano dopo i tagli finanziari del 2011



PATRONATO
INCA CGIL

www.inca.it

LA RIFORMA DELLE PENSIONI MONTI- FORNERO

Occasione MANCATA

di Morena Piccinini, *presidente Inca*

Nella legge di riforma delle pensioni, approvata il 22 dicembre scorso, sono contenute delle insidie che coinvolgono soprattutto le donne, alle quali viene prospettato un brusco innalzamento dell'età di pensionamento inaccettabile sia se si guarda alla peculiarità dei loro percorsi di carriera sia se si prendono in considerazione gli effetti economici sui futuri importi delle prestazioni.

Con il nuovo sistema pensionistico viene alterato lo spirito più profondo della riforma del 1995 che collegava al sistema contributivo un ampio spazio di flessibilità nelle uscite coniugando libera scelta e responsabilità individuale nella decisione circa l'uscita dal lavoro per pensionamento. Si va accentuando a dismisura, invece, il carattere esclusivamente assicurativo del sistema previdenziale con la rigida corrispondenza tra contribuzione versata e prestazione futura, senza alcuna solidarietà interna al sistema e senza alcuna considerazione per le situazioni di maggiore fragilità delle carriere lavorative, a cominciare da quelle delle donne.

Riducendo drasticamente il senso della previdenza pubblica, il sistema pensionistico è stato assimilato a una qualsiasi assicurazione privata. La proposta di istituire una commissione, senza la presenza delle parti sociali, per valutare in che modo permettere ai lavoratori di spostare parte della contribuzione pubblica verso forme pensionistiche private, è la più tangibile prova di questo orientamento. È

Così come è stato congegnato, il sistema è destinato a scoppiare provocando altra nuova povertà. Ecco perché la questione non può considerarsi conclusa

si rischia di riprodurre una totale divaricazione tra la realtà materiale delle persone, l'accesso al diritto e il risultato pensionistico finale.

Così come è stato congegnato, il sistema è destinato a scoppiare provocando altra nuova povertà. Ecco perché la questione pensionistica non può considerarsi conclusa. Ha bisogno di correttivi immediati, ma soprattutto occorre analizzare e affrontare con misure adeguate le conseguenze che un sistema così rigido, come quello uscito dalla manovra Monti, provocherà. C'è bisogno di profondissimi correttivi che siano tesi a dare maggior spazio alla flessibilità, copertura figurativa, adeguatezza dei rendiconti pensionistici. È indispensabile che venga presa in esame la proposta della Cgil sulle pensioni contributive di garanzia, volta a tutelare persone che, dopo una vita di lavoro discontinuo, precario e povero, rischiano di ritrovarsi a più di 60 anni o addirittura 70, con una pensione miserrima. Un cambiamento così profondo non può dirsi dettato solo dall'emergenza economica e dall'uso del capitolo previdenza per fare cassa, poiché ha in sé una portata talmente dirompente, basata su precisi presupposti

evidente che se non ci sarà un effettivo sostegno alle condizioni di lavoro, di reddito, sociali e familiari delle lavoratrici,

si rischia di riprodurre una totale divaricazione tra la realtà materiale delle persone, l'accesso al diritto e il risultato pensionistico finale.



ideologici, tesi a cancellare qualsiasi criterio di solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale e a manomettere i fondamenti strutturali del sistema di welfare finora conosciuto del nostro paese. Cosa succederà alle lavoratrici che mediamente non riescono a raggiungere i 40 anni di lavoro, anzi 41, e si trovano precipitate in un'attesa di altri 5, 6, o 7 anni rispetto alla precedente età pensionabile? Troppo facile dire che continueranno a lavorare: significa non vedere che sono in atto processi di espulsione sempre più anticipati indotti da una crisi di cui non vediamo all'orizzonte prospettive risolutive. Per non parlare del vuoto legislativo su tutti i problemi che erano aperti da tempo e che non hanno trovato adeguate risposte: dal mancato adeguamento della disciplina sulla contribuzione figurativa, al riconoscimento del valore della maternità e del lavoro di cura, alla disciplina in materia di part-time, particolarmente penalizzante nel calcolo contributivo. Le risposte a tutte queste domande si imporranno anche nella discussione sul mercato del lavoro, le cui distorsioni finora prodotte hanno accentuato gli effetti devastanti dell'andamento dell'occupazione. L'auspicio è che davvero ci sia la volontà di lavorare per agevolare l'ingresso di nuovi occupati, e in particolare delle donne, con contratti di lavoro più robusti sotto il profilo della tutela dei diritti, al contempo scoraggiando, se non eliminando del tutto, il ricorso a rapporti di lavoro atipici da parte delle imprese, vera e propria piaga di una flessibilità selvaggia e per nulla garantista; l'auspicio inoltre è che ci sia la volontà di estendere l'ambito degli ammortizzatori sociali e di renderli davvero istituti universali in grado di tutelare tutti i lavoratori e le lavoratrici in difficoltà. Occorrerebbe partire dalla considerazione che non si possono accettare ipotesi di intervento tese soltanto a garantire libertà di licenziamento (come vorrebbe chi chiede semplicemente l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori), senza se e senza ma, invocando una flessibilità che ha già prodotto tanti rapporti precari, tante "finte partite Iva", scoraggiando l'ingresso delle lavoratrici nel mercato del lavoro.

Sono in atto processi di espulsione sempre più anticipati indotti da una crisi di cui non vediamo all'orizzonte la fine

Vale la pena ricordare che, nell'ultimo bollettino economico della Confindustria, si segnala che la differenza tra il tasso di occupazione maschile e quello femminile, pari al 21,6 per cento contro l'8,4 per cento della Francia, è il più alto in Europa. Ma non basta. Si tende a dimenticare che le donne spesso vanno in pensione di vecchiaia con una contribuzione minima, perché i loro percorsi di carriera sono frammentati da periodi di non occupazione dovuti a maternità, a impieghi temporanei di basso profilo. Una tendenza che, di fatto, si traduce nella negazione di un'occupazione adeguata per le donne, alle quali l'accesso al lavoro è ancora in parte negato, mentre ci si è frettolosamente adoperati per parificare l'età di pensionamento tra i sessi, eliminando quella differenza di genere che rappresentava un modo per riconoscere un valore sociale ed economico al lavoro di cura svolto dalle donne, in mancanza di una seria rete di servizi sociali. Quale parità di opportunità ci potrà mai essere senza incentivi per l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, con tutte le specifiche che esso richiede? Questa domanda resta l'interrogativo centrale con cui si dovrà misurare qualunque progetto di politiche attive per portare il livello dell'occupazione femminile al 60 per cento, come previsto peraltro dal trattato di Lisbona. Se

questo obiettivo fosse raggiunto, avverte Bankitalia nel suo rapporto annuale, potrebbe portare a un aumento del Pil del 7 per cento e a una riduzione del pericolo di povertà delle famiglie e delle donne single nel nostro paese. La guida alla nuova normativa sulle pensioni, che l'Inca propone in occasione dell'8 marzo, vuole aiutare la comprensione delle numerose incongruenze in essa contenute, offrendo una lettura al femminile della legge alle tante

La differenza di genere rappresentava un modo per riconoscere un valore sociale ed economico al lavoro di cura svolto dalle donne

lavoratrici che attualmente soffrono profondi disagi e che chiedono di non essere lasciate sole. Rivolgendosi a loro, il patronato della Cgil ribadisce con forza e determinazione il proprio impegno per rimuovere gli ostacoli e per aiutare tutte le donne a pretendere le giuste tutele previdenziali e assistenziali nel rispetto delle differenze di genere.

GUIDA alle PENSIONI

MANOVRA MONTI-FORNERO

La guida dell'Inca **ALLE PRINCIPALI NOVITÀ PER LE LAVORATRICI** in materia pensionistica

A cura di Caterina Di Francesco, *area previdenza Inca nazionale*

La legge n. 214 del 22.12.2011 (di conversione del decreto legge n. 201/2011) ha modificato profondamente il sistema pensionistico italiano. Purtroppo le modifiche apportate, contrariamente a quanto precisato nel 1° comma dell'art. 24 della stessa legge, non sono ispirate a criteri di equità, non intervengono sui privilegi e, per fronteggiare il debito pubblico, ancora una volta sottraggono risorse al sistema previdenziale senza considerare gli effetti negativi che si produrranno per tutti.

Il provvedimento, infatti, interviene: sulle pensionate e pensionati, congelando la perequazione dei trattamenti pensionistici superiori a un determinato importo; sui giovani privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, modificando i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo; su coloro che, con la previgente normativa, avrebbero raggiunto i requisiti per la pensione nel 2012, che, invece, dovranno aspettare diversi anni; sulla generalità degli altri lavoratori e lavoratrici che vedono ancora di più allontanarsi il trattamento pensionistico anche di un decennio, senza nessun riguardo per chi svolge lavori usuranti, con l'innalzamento, anche in questo caso, dei requisiti di accesso alla pensione; nonché su coloro che, non superando determinati limiti di reddito personale e coniugale, vedono allontanarsi la percezione dell'assegno sociale (ex pensione sociale).

Le conseguenze derivanti sono molto pesanti, soprattutto per le donne, a causa dell'incremento dell'età pensionabile a decorrere già dal 2012 e dell'eliminazione della possibilità di accedere al trattamento pensionistico con il sistema delle "quote"; nonché per quelle che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, per effetto dell'innalzamento anche del requisito contributivo da 5 a 20 anni e dell'importo minimo di pensione da maturare.

LAVORATRICI CON CONTRIBUTIONE AL 31.12.1995

Per coloro che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 esisteranno solo due tipologie di pensione: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”. Vengono soppresse, dunque, dalla stessa data, la pensione di anzianità e “con le quote” che, come vedremo di seguito, resteranno in vigore solo per chi ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011, nonché per le donne che usufruiscono del regime sperimentale, per coloro che svolgono attività usuranti e per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori espressamente indicate nella legge.

1. Pensione di vecchiaia

La legge n. 214/2011 ridefinisce i requisiti minimi contributivi e di età richiesti per la pensione di vecchiaia. L'età pensionabile viene

bruscamente innalzata per le dipendenti del settore privato e per le autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone e mezzadre) fissandola a:

per le dipendenti private:

- 62 anni dal 2012, 63 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni dal 2016 e 66 anni dal 2018;

per le lavoratrici autonome:

- 63 anni e 6 mesi dal 2012, 64 anni e 6 mesi dal 2014, 65 anni e 6 mesi dal 2016 e 66 anni dal 2018.

Per le dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la legge 214/2011 interviene ancora una volta fissando il requisito anagrafico a 66 anni. Le leggi n. 102/2009 e n. 122/2010 avevano già innalzato l'età pensionabile portandola a 61 anni nel biennio 2010-2011 e a 65 anni dal 2012. Con l'attesa dei 12 mesi previsti (finestra mobile), dal 2012, la lavoratrice del pubblico impiego di fatto accedeva alla pensione di vecchiaia già a 66 anni di età. Inoltre questi provvedimenti avevano previsto, per tutte le lavoratrici e i lavoratori, l'adeguamento triennale dell'età


pensionabile in ragione dell'incremento della speranza di vita a partire dal 2013. La manovra Monti-Fornero interviene disponendo che, dal 2019, gli adeguamenti saranno effettuati con cadenza biennale. Considerando questi incrementi, dal 2021 l'età pensionabile non potrà comunque essere inferiore a 67 anni.

Dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia si matura con almeno 20 anni di contribuzione.

I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, considerando i mesi presunti di incremento riportati nella relazione tecnica del provvedimento in esame, sono riportati nella tabella n. 1. Secondo l'Inca, anche dopo il 2011, devono continuare a trovare applicazione le deroghe per età e contribuzione previste per determinate categorie di lavoratori dal decreto legislativo n. 503/1992. Di conseguenza, la precedente minore età anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia deve continuare ad applicarsi per le lavoratrici dipendenti private non

TAB. 1 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI					
Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)
		DIPENDENTI PRIVATE	AUTONOME	DIPENDENTI PUBBLICO IMPIEGO	
2011		60 *	60 *	61 *	20
2012		62 **	63 e 6	66	
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3	
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3	
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3	
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7	
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7	
2018			66 e 7		
2019	4		66 e 11		
2020			66 e 11		
2021	3		67 e 2 ***		
2022			67 e 2		
2023	3		67 e 5		
2024			67 e 5		
2025	3		67 e 8		
2026			67 e 8		

* Attendere finestra mobile di 12 mesi se dipendente (privata o pubblica) e di 18 mesi se autonoma
 ** Possibilità di accedere al pensionamento a 64 anni di età se alla data del 31.12.2012 si posseggono 20 anni di contributi e 60 anni di età
 *** Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni



GUIDA alle PENSIONI

vedenti (50 anni di età se non vedente da data anteriore all'inizio dell'assicurazione o con almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità, oppure 55 anni negli altri casi) o invalide in misura non inferiore all'80 per cento (55 anni di età), nonché al personale viaggiante autoferrottraniere (55 anni). Allo stesso modo, il requisito contributivo minimo di 15 anni deve continuare a valere per le lavoratrici che avevano già raggiunto 15 anni di contribuzione al 31.12.1992, per le autorizzate alla prosecuzione volontaria prima del

31.12.1992, nonché per le dipendenti "discontinue" con almeno 25 anni di assicurazione e occupate per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi inferiori a 52 settimane nell'anno solare. Al riguardo, l'Inps non ha ancora fornito istruzioni. Lo schema della circolare è all'esame del ministero del Lavoro.

Per coloro che maturano il diritto a partire dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). La pensione di vecchiaia decorrerà, quindi, dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti anagrafici

e contributivi. Per il personale del comparto scuola e Afam, invece, dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si maturano i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.

2. Pensione anticipata

Nell'anno 2012 le donne maturano il diritto alla pensione anticipata con 41 anni e 1 mese di contributi senza differenze tra dipendenti pubbliche, private e autonome.

"NORMA ECCEZIONALE" PER LE LAVORATRICI NATE ENTRO IL 1952

La legge è intervenuta con alcune modifiche per le dipendenti private nate nel 1952 che avrebbero compiuto, con la precedente normativa, l'età pensionabile nel 2012 e che ora devono invece rincorrere i nuovi requisiti.

Per esplicita previsione normativa, infatti, in via eccezionale, le lavoratrici che svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, con trattamenti liquidati dall'assicurazione generale obbligatoria o dalle forme sostitutive, potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 64 anni di età qualora maturino entro il 31.12.2012 almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età.

Secondo l'Inca, la norma eccezionale si applica alle lavoratrici che attualmente svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, anche se la pensione sarà liquidata da una delle gestioni degli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). La norma "eccezionale" non produce effetti per le nate nel 1° trimestre del 1952 poiché è più favorevole il nuovo requisito anagrafico "ordinario" (63

anni e 9 mesi) rispetto ai 64 anni di età.


Per le lavoratrici dipendenti private, le conseguenze sono quindi le seguenti:

- le nate "da gennaio a marzo 1952" andranno in pensione di vecchiaia a 63 anni e 9 mesi di età;
- le nate ad "aprile e maggio 1952" andranno in pensione a 64 anni di età se maturano 20 anni di contribuzione entro il 2012. In caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 65 anni e 7 mesi di età;
- le nate "da giugno a dicembre 1952" andranno in pensione a 64 anni di età se maturano 20 anni di contribuzione entro il 2012. In caso di contribuzione inferiore a 20 anni entro il 2012 dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età;
- "da gennaio a dicembre 1952" andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 11 mesi.

Le lavoratrici autonome e del pubblico impiego classe 1952, invece, dovranno compiere un'età ancora più elevata:

- le nate "da gennaio a maggio" andranno in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi di età;
- le nate "da giugno a dicembre" dovranno aspettare 66 anni e 11 mesi di età.

NOTA BENE: Con questo brusco innalzamento dell'età pensionabile si creano delle disparità tra le dipendenti private o le lavoratrici autonome nate nel 1951 (60enni nel 2011) e chi invece è nata nell'anno successivo. Infatti, quelle della classe 1952 dovranno aspettare dai 3 ai 5 anni in più. Le nate nel 1953 dovranno addirittura aspettare circa 6 anni in più e compiere 66 anni e 11 mesi di età.



Negli anni successivi tale requisito sarà incrementato e adeguato alla speranza di vita, come da tabella n. 2.

Ai fini del raggiungimento di tali requisiti contributivi si considera tutta la contribuzione versata. Tuttavia, secondo l'Inps, bisogna avere comunque 35 anni di contribuzione senza considerare la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione, così come disciplinato per il diritto alla pensione di anzianità dalla previgente normativa.

Come si può notare, l'innalzamento del requisito contributivo è penalizzante rispetto alla precedente normativa che prevedeva il pensionamento al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, pur dovendo aspettare l'apertura della "finestra di uscita". Infatti la lavoratrice, maturati i 40 anni di contribuzione, poteva anche decidere di non lavorare più: ora, invece, se cessa l'attività



RIDUZIONE DELLA PENSIONE ANTICIPATA

Per chi va in pensione prima del compimento di 62 anni di età sono previste riduzioni sulla quota di pensione relativa alla contribuzione maturata fino al 31.12.2011. Tale riduzione sarà pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti ai 62 anni e del 2 per cento per i restanti anni mancanti a 60. Ad esempio, una pensionata di 59 anni avrà una riduzione pari al 4%. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera, la riduzione verrà proporzionata al numero dei mesi (ad esempio, se l'età alla data di decorrenza della pensione è di 61 anni e 6 mesi, la riduzione sarà pari a 0,5 per cento).

In base al maxi-emendamento (Milleproroghe), approvato dal Senato il 15.2.2012 e ora alla Camera per la sua approvazione, la riduzione non sarà applicata a coloro che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017, qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria e per congedi delle madri che assistono figli disabili (escludendo i periodi di maternità facoltativa, congedi per assistenza genitori disabili, cassa integrazione straordinaria, mobilità, versamenti volontari, riscatto laurea).

lavorativa dovrà continuare a versare volontariamente i contributi per perfezionare il nuovo requisito richiesto per l'accesso alla pensione anticipata. Anche a coloro che maturano il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 non verrà applicato il regime delle "finestre" (decorrenze). La pensione anticipata decorrerà, quindi, dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempre che si possieda il requisito contributivo richiesto. Per il personale del comparto scuola e Afam, invece, dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre) dello stesso anno in cui si matura l'anzianità contributiva richiesta.

3. Regime speciale per le lavoratrici

La legge Monti-Fornero conferma la possibilità di accedere al pensionamento di anzianità se la lavoratrice opta per il sistema di calcolo contributivo, così come era già previsto dalla legge 243/2004. In questi casi bisogna possedere 35 anni di contribuzione e 57 anni di età se dipendente (privata o pubblica) o 58 anni di età se autonoma. Ovviamente, il trattamento pensionistico viene determinato con il sistema di calcolo contributivo. Questa facoltà è concessa anche alle donne con oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995 ed è prevista fino al 2015.

NOTA BENE: Nei confronti delle suddette lavoratrici si continuerà ad applicare la finestra mobile, ovvero l'attesa di 12 mesi o 18 mesi rispettivamente per le lavoratrici dipendenti e le autonome.

TAB. 2 - PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI

Anno	Aumento presunto speranza di vita (mesi)	Anzianità contributiva (anni e mesi)
2012		41 e 1
2013	3	41 e 5
2014		41 e 6
2015		41 e 6
2016	4	41 e 10
2017		41 e 10
2018		41 e 10
2019	4	42 e 2
2020		42 e 2
2021	3	42 e 5
2022		42 e 5
2023	3	42 e 8
2024		42 e 8
2025	3	42 e 11
2026		42 e 11

GUIDA alle PENSIONI

4. Lavoratrici che svolgono attività usuranti

La legge in esame conferma la possibilità di pensionamento con il sistema delle quote per le lavoratrici che svolgono attività usuranti, mantenendo l'applicazione della finestra mobile. È il caso delle infermiere, delle addette alla linea catena, delle turniste che svolgono attività notturna e delle conducenti di veicoli pesanti adibiti al servizio pubblico di persone.

Per loro, però, dal 2012 vengono innalzati di 3 anni i requisiti di età anagrafica minima e della quota (vedi tabelle n. 3, 4 e 5). Per le lavoratrici dipendenti private che utilizzano anche contribuzione da lavoro autonomo, i requisiti di età e di quota devono essere rispettivamente incrementati di un anno e di una unità, mentre la decorrenza scatterà dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

5. Pensioni in totalizzazione

Dal 1° gennaio 2012 si possono totalizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006, anche le gestioni con anzianità contributiva inferiore a 3 anni.

Pertanto è possibile cumulare i contributi versati in due o più gestioni, indipendentemente dalla loro durata, per accedere ai trattamenti pensionistici in totalizzazione di vecchiaia (al raggiungimento di 65 anni di età, se in possesso di 20 anni di contribuzione complessiva) o con 40 anni di contribuzione totale. In questo caso, però, bisognerà attendere le circolari degli istituti previdenziali circa l'applicazione della finestra mobile dei lavoratori

TAB. 3 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI CON BENEFICI PIENI*

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti (dlgs 67/2011)		Nuovi requisiti (l. 214/2011)		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		ETÀ MINIMA	QUOTA	ETÀ MINIMA	QUOTA		DA	A
2011	35	57	94	-	-	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	58	60
2012		57	94	60	96		61	62
2013-2015		58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3		62 e 3	63 e 3
2016-2018		58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7	62 e 7	63 e 7	
2019-2020		58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11	62 e 11	63 e 11	
2021-2022		59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2	63 e 2	64 e 2	

* Addetti alle attività particolarmente usuranti previste dal DM del 19/5/1999, addetti alla linea catena, conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone, dipendenti che svolgono attività di notte per tutto l'anno e turniste che svolgono attività notturna per almeno 78 giorni all'anno.

TAB. 4 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: TURNISTI CON 72/77 NOTTE ANNUE

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti (dlgs 67/2011)		Nuovi requisiti (l. 214/2011)		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		ETÀ MINIMA	QUOTA	ETÀ MINIMA	QUOTA		DA	A
2011	35	58	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	59	60
2012		58	94	61	97		62	63
2013-2015		59 e 3	94 e 3	62 e 3	98 e 3		63 e 3	64 e 3
2016-2018		59 e 7	94 e 7	62 e 7	98 e 7	63 e 7	64 e 7	
2019-2020		59 e 11	94 e 11	62 e 11	98 e 11	63 e 11	64 e 11	
2021-2022		60 e 2	95 e 2	63 e 2	99 e 2	64 e 2	65 e 2	

TAB. 5 - DIPENDENTI ADDETTI AD ATTIVITÀ USURANTI: TURNISTI CON 64/71 NOTTE ANNUE

Periodo	Anzianità contributiva minima	Vecchi requisiti (dlgs 67/2011)		Nuovi requisiti (l. 214/2011)		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		ETÀ MINIMA	QUOTA	ETÀ MINIMA	QUOTA		DA	A
2011	35	59	94	--	--	12 mesi dopo aver maturato i requisiti	60	
2012		59	94	62	98		63	64
2013-2015		60 e 3	94 e 3	63 e 3	99 e 3		64 e 3	65 e 3
2016-2018		60 e 7	94 e 7	63 e 7	99 e 7	64 e 7	65 e 7	
2019-2020		60 e 11	94 e 11	63 e 11	99 e 11	64 e 11	65 e 11	
2021-2022		61 e 2	95 e 2	64 e 2	100 e 2	66 e 2	67 e 2	

autonomi, prevista dalla legge n. 122/2010 (abrogata dalla manovra Monti Fornero a partire dal 2012) che prevede l'attesa di 18 mesi per il pensionamento; attesa che era stata già aumentata ulteriormente per chi va in pensione con 40 anni (ex legge n. 111/2011) a:

- 19 mesi per le lavoratrici e i lavoratori che maturano tale requisito contributivo nel 2012;
- 20 mesi per coloro che lo maturano nel 2013;
- 21 mesi per quelli che lo maturano dal 2014.

6. Calcolo della quota di pensione maturata dal 2012

La legge n. 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alla contribuzione maturata dal 1° gennaio 2012 sarà determinata con il sistema di calcolo contributivo anche per coloro che possiedono oltre 18 anni di contribuzione al 31.12.1995.



7. Opzione per il sistema contributivo

Le lavoratrici che al 31 dicembre 1995 avevano meno di 18 anni di contributi potranno continuare a optare per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo se in possesso di almeno 15 anni di contributi di cui 5 successivi al 31.12.1995. A seguito della modifica alla legge n. 335/1995 (precisamente all'art. 1, comma 23), disposta dalla manovra Monti-Fornero, secondo gli Istituti previdenziali, a coloro che optano per il sistema contributivo si applicano i nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata previsti per le lavoratrici con contribuzione precedente al 1° gennaio 1996, poiché, dal 2012, l'opzione è limitata solo alla scelta del sistema di calcolo interamente contributivo.

LAVORATRICI MADRI

Secondo l'Inca, deve continuare a valere anche dopo il 2011 quanto previsto dalla legge n. 335/1995 (art. 1, comma 40), ovvero la possibilità da parte delle lavoratrici madri di anticipare l'età del pensionamento di 4 mesi per ciascun figlio fino a un massimo di 12 mesi oppure, in alternativa, la possibilità di optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

LAVORATRICI PRIVE DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.1995

La nuova normativa modifica profondamente i requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici nel sistema contributivo, penalizzando in modo particolare i giovani che entrano tardi nel mondo del lavoro e con carriere discontinue.

1. Pensione di vecchiaia

Le lavoratrici, con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, conseguiranno il diritto alla pensione di vecchiaia con gli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti per le assicurate prima del 1° gennaio 1996, ma a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte quello dell'assegno sociale (€ 643,50 mensili nel 2012) (vedi tab. 6). All'età di 70 anni si accede alla pensione di vecchiaia con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, anche senza aver raggiunto il predetto importo minimo. Secondo gli Istituti previdenziali, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente

a qualsiasi titolo. Secondo l'Inca, invece, devono essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati, accreditati figurativamente ad integrazione. Come possiamo notare, le lavoratrici con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 non potranno andare in pensione di vecchiaia prima del 2016, poiché nel 2012 potranno aver accumulato al massimo 17 anni di contributi, anziché i 20 previsti; a meno che non abbiano compiuto 70 anni di età: in questo ultimo caso, infatti, il diritto si consegue con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall'importo di pensione maturato.

2. Pensioni anticipate

La pensione anticipata si consegue, indipendentemente dall'età anagrafica, al perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per le lavoratrici assicurate antecedentemente al 1° gennaio 1996 (vedi tab. 7). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo, ad esclusione di quella derivante dalla prosecuzione

TAB. 6 - PENSIONE DI VECCHIAIA PER LE LAVORATRICI ASSICURATE DAL 1.1.1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	DIPENDENTI PRIVATE	AUTONOME E PARASUBORDINATE	DIPENDENTI PUBBLICO IMPIEGO		
2012	62	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo sociale (rivalutato dal 2013) **
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	62 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018		66 e 7			
2019-2020		66 e 11			
2021-2022		67 e 2 *			

* Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

** All'età di 70 anni si prescinde dall'importo minimo se in possesso di 5 anni di contribuzione effettiva

GUIDA alle PENSIONI

volontaria, mentre quella accreditata per i periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per 1,5 (un anno di lavoro viene considerato un anno e sei mesi).

Anche in questo caso le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 non potranno accedere alla pensione anticipata (indipendentemente dall'età) prima del 2039, quando il requisito contributivo richiesto sarà presumibilmente di 44 anni e 2 mesi. Per le lavoratrici e i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 viene introdotta un'ulteriore possibilità di pensionamento anticipato al compimento di 63 anni di età, a condizione che risultino in possesso di almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'importo minimo di pensione alla decorrenza non risulti inferiore, per l'anno 2012, a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (circa 1.200 euro mensili nel 2012). Anche per questa tipologia di pensione il

requisito anagrafico viene adeguato agli incrementi della speranza di vita (vedi tab. 8).

Come già specificato, secondo gli Istituti previdenziali, per contribuzione "effettiva" si intende quella effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo. Per l'Inca, invece, devono essere considerati anche i periodi coperti da contribuzione figurativa in modo parziale, come ad esempio quelli di malattia indennizzati accreditati figurativamente ad integrazione. Le lavoratrici con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995 avranno, al 31.12.2012, al massimo 17 anni di contribuzione: per il pensionamento anticipato con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, dunque, dovrebbero attendere il 2016.

LAVORATRICI CON DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011

Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2011, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità conservano la precedente normativa sia ai fini del diritto al trattamento pensionistico sia ai fini della relativa decorrenza. Di conseguenza, mantengono i previgenti requisiti le lavoratrici che hanno raggiunto i

requisiti di età e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia o con la quota, oppure i 40 anni di contribuzione (a prescindere dall'età) entro il 31.12.2011, e potranno accedere al pensionamento dall'apertura della finestra anche nel caso questa si collochi dopo il 2011.

Tali lavoratrici possono chiedere al proprio ente previdenziale la certificazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità.

LAVORATRICI ESCLUSE DALLE NUOVE NORME

Conservano i previgenti requisiti anagrafici e contributivi, e il regime delle decorrenze nel limite massimo numerico stabilito con decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), le lavoratrici e i lavoratori:

- in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 se maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità;
 - in mobilità lunga in base ad accordi sottoscritti entro il 4 dicembre 2011;
 - titolari, alla data del 4 dicembre 2011, di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni) ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro la stessa data (in questo caso restano a carico del fondo fino al 59° anno di età anche se maturano prima il diritto a pensione);
 - autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011;
 - statali in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data.
- Tale salvaguardia, tuttavia, è subordinata alla disponibilità di

TAB. 7 - PENSIONE ANTICIPATA PER LE LAVORATRICI (private, pubbliche, autonome e parasubordinate)

Anno	Anzianità contributiva con aumento speranza di vita (anni e mesi)
2012	41 e 1
2013	41 e 5
2014-2015	41 e 6
2016-2017-2018	41 e 10
2019-2020	42 e 2
2021-2022	42 e 5
2023-2024	42 e 8
2025-2026	42 e 11

TAB. 8 - ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA PER ASSICURATI DAL 1.1.1996

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7		
2019-2020	63 e 11		
2021-2022	64 e 2		

risorse finanziarie: è prevista l'emanazione del decreto entro il 28 marzo 2012 che chiarirà effettivamente chi verrà derogato dalle nuove norme.

NOTA BENE: *In base al maxi-emendamento Milleproproghe, approvato dal Senato il 15.2.2012, e ora alla Camera per la sua approvazione, il termine di emanazione del decreto viene differito al 30.6.2012. Sono inoltre inclusi tra i potenziali beneficiari, nei limiti delle risorse, anche le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (ad esempio comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro 24 mesi dal 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/11). I destinatari di assegni straordinari con accordi stipulati entro il 4.12.11 resteranno a carico del fondo fino a 60 anni (anziché 59). Il monitoraggio delle domande di pensionamento di coloro che intendono avvalersi della deroga sarà effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa o dell'inizio del periodo di esonero.*

Sono altresì esclusi dalle nuove norme le lavoratrici e i lavoratori iscritti a gestioni con requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, compresi gli appartenenti alle forze armate, ai corpi di polizia, al corpo dei vigili del fuoco, gli occupati in miniere, cave e torbiere.

Per tali dipendenti è prevista l'emanazione di un regolamento interministeriale (Lavoro ed Economia), entro il 30 giugno 2012,

che, tenuto conto delle peculiarità, delle esigenze e degli ordinamenti dei singoli settori, dovrà armonizzare i requisiti per il diritto a pensione.

ASSEGNO SOCIALE

Dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale (ex pensione sociale) e degli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile – attualmente pari a 65 anni – sarà elevato a 66 anni.

Applicando l'incremento della speranza di vita anche a queste prestazioni assistenziali, come già previsto dalle leggi n. 122/2010 e n. 111/2011, nei prossimi anni l'età

anagrafica richiesta sarà quella riportata nella tabella n.9.

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI

La manovra Monti-Fornero dispone che per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione delle pensioni è limitata esclusivamente alle prestazioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo. È prevista una norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra 3 volte il trattamento minimo e il medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica. In tal caso l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione. Pertanto, per gli anni 2012 e 2013, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica:

- per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del trattamento minimo (€ 1.405,05 per il 2012);
- per le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite maggiorato della quota di rivalutazione spettante è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato (€ 1.441,58).

Le pensioni superiori a tale ultimo limite non saranno rivalutate (vedi tab. n. 10).

TAB. 9 - ASSEGNO SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO

Anno	Incremento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età (anni e mesi)
2012	--	65
2013	3	65 e 3
2014		65 e 3
2015		65 e 3
2016	4	65 e 7 *
2017		65 e 7
2018		66 e 7 **
2019	4	66 e 11
2020		66 e 11
2021	3	67 e 2
2022		67 e 2
2023	3	67 e 5
2024		67 e 5
2025	3	67 e 8
2026		67 e 8

* Nel 2016 l'età per l'assegno sociale coincide con l'età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private
 ** Dal 2018 con l'incremento dell'età di 1 anno si avrà lo stesso requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia per tutte le lavoratrici e per gli uomini

TAB. 10 - ESEMPI DI RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DAL 1° GENNAIO 2012

Pensione dicembre 2011	% rivalutazione	Rivalutazione spettante	Rivalutazione garantita	Pensione rivalutata	Pensione gennaio 2012
1.000,00	2,6%	26,00	-	1.026,00	1.026,00
1.400,00	2,6%	36,40	-	1.436,40	1.436,40
1.405,05	2,6%	36,53	-	1.441,58	1.441,58
1.406,00	0	0	35,58	1.406,00	1.441,58
1.440,00	0	0	1,58	1.440,00	1.441,58
1.450,00	0	0	0	1.450,00	1.450,00



I servizi e le tutele della Cgil per le donne

Facciamo crescere i vostri diritti

Milioni di lavoratrici, di pensionate, di cittadine italiane e straniere hanno trovato nei nostri servizi un punto di ascolto, un'informazione scrupolosa, una tutela di parte solidale e determinata, una consulenza di qualità per fare importanti scelte lavorative e pensionistiche.

Leggi quello che sappiamo fare e se ti serve vieni a trovarci



Il Patronato INCA
una presenza risolutiva
per i problemi
previdenziali

Sono una mamma che lavora e ho un bimbo piccolo.
A quanti giorni di assenza ho diritto?

Per quanto tempo ho diritto all'indennità
di disoccupazione e quanto percepirò ogni mese?

Quando posso andare in pensione?
Mi converrà o no lasciare il lavoro?

Sono una lavoratrice extracomunitaria e voglio far
venire in Italia i miei figli e mio marito, cosa debbo fare?

Sono una pensionata Inps e ho perso mio marito, anche
lui pensionato ma iscritto all'Inpdap. Quali i passi da
fare per la domanda di pensione di reversibilità?

SE TI SORGONO DEI DUBBI O SE PENSI DI AVER BISOGNO
DEL NOSTRO AIUTO, VIENI AL PATRONATO DELLA CGIL.
ABBIAMO RISOLTO POSITIVAMENTE MILIONI DI CASI
E OGGI SIAMO, PER AFFIDABILITÀ E COMPETENZA,
IL PRIMO PATRONATO IN ITALIA



Il Servizio Orienta Lavoro
l'orientamento e l'informazione
sul mercato del lavoro
per scegliere con consapevolezza

Ho 19 anni e mi sono appena diplomata. Inizierò a breve
uno stage. Se troverò un lavoro potrò lasciare lo stage?

Disoccupata dopo 22 anni di lavoro, sono disponibile a
trasferirmi all'estero. Alla mia età ho qualche possibilità?

Mio marito è in cig e io ho deciso di cercare lavoro.
Forse non è il momento migliore.

Un corso di formazione che sia veramente un
investimento per il mio futuro lavorativo?

Sono una mamma felice ma ora vorrei riprendere a
lavorare, quali opportunità e chi contattare?

Potete aiutarmi a scrivere un curriculum "vincente"?

Oggi è più spendibile per trovare lavoro la facoltà di
giurisprudenza o di economia e commercio?

ABBIAMO AIUTATO STUDENTESSE E GIOVANI LAVORATRICI
IN CERCA DI LAVORO, DONNE CHE VOGLIONO RICOLLOCARSI
O CAMBIARE OCCUPAZIONE VALORIZZANDO LE LORO
ESPERIENZE E CAPACITÀ. SE TI RICONOSCI IN UNA DI QUESTE
CONDIZIONI PUOI VENIRE PRESSO I NOSTRI SERVIZI DI
ORIENTA LAVORO. SAPREMO DARTI L'AIUTO CHE TI SERVE.

L'azienda informa



I Caaf Cgil
un servizio
di alta specializzazione
per i rapporti con il fisco

Sono una studentessa che frequenta l'università in una
città diversa da quella della mia residenza. Se affitto un
appartamento sono previste agevolazioni fiscali?

Ho conseguito la laurea due anni fa e non sono ancora
entrata nel mondo del lavoro. Posso riscattare il
periodo degli studi universitari? Quanto mi costa?

Sono un'autrice di testi radiofonici e ho 30 anni. Su
quale importo dovrò pagare le tasse?

Ho 25 anni, ho un regolare contratto di lavoro e voglio
andare a vivere da sola in un appartamento in affitto.
Ho diritto a qualche agevolazione fiscale?

A seguito della morte di mio marito devo pensare alla
dichiarazione di successione. È vero che il Caaf mi può
aiutare? Ho sentito che alcuni professionisti chiedono
cifre da paura.

SONO MOLTE LE RAGAZZE E LE DONNE CHE, VENENDO
AI CAAF CGIL, SCOPRONO DI POTER USUFRUIRE DI
AGEVOLAZIONI FISCALI E DI SERVIZI CHE NON CONOSCEVANO.
VIENE ANCHE TU, TI ASPETTIAMO. SIAMO I PRIMI IN ITALIA.



Gli Uffici vertenze e legali
la scelta giusta
per difendere
i tuoi diritti

Sto per andare a firmare il contratto di lavoro.
Potrebbero chiedermi di mettere una firma su una
lettera in bianco nella quale scrivere le mie dimissioni al
momento in cui dovessi aspettare un bimbo? Che fare?

L'azienda mi chiede di certificare il contratto di lavoro
presso la Direzione provinciale del lavoro. Sono
preoccupata. A cosa vado incontro?

Sono una lavoratrice-studentessa. La struttura
assistenziale in cui lavoro non intende riconoscere il
diritto a frequentare un corso di formazione di 150 ore,
finalizzato ad accrescere la mia professionalità.
Posso ricorrere contro questa decisione?

QUANTE PENALIZZAZIONI SUBISCONO LE DONNE PRIMA
E DOPO L'INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO! MA CON
LE VERTENZE E LE CAUSE BEN COSTRuite DAI NOSTRI UVL,
LE LAVORATRICI HANNO VISTO NELLA STRAGRANDE
MAGGIORANZA DEI CASI RICONOSCIUTI I LORO DIRITTI.
SARÀ COSÌ ANCHE PER TE, SE TI AFFIDERAI A NOI.

